



Deliberazione n° 22

in data 21.06.2013

COMUNE DI CASTELCUCCO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 19.00, nella residenza municipale, convocato dal Sindaco con inviti prot. n° 2926 del 15.06.2013, si è riunito il Consiglio Comunale, così costituito:

Numero	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
01	TORRESAN Adriano	Sindaco	1	
02	MARES Paolo	Vice Sindaco	2	
03	FORNER Nicola	Consigliere	3	
04	ZAMPERONI Fabio	Consigliere	4	
05	FORNER Sonia	Consigliere	5	
06	FRANCIOSI Novella	Consigliere	6	
07	MAZZAROLO Gianpietro	Consigliere	7	
08	FABBRIS Francesco	Assessore esterno	1	

Partecipa alla seduta la dott.ssa Antonella Bergamin, Segretario Comunale.

Il sig. Adriano Torresan, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza dell'assemblea, riconosce legale l'adunanza, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'argomento in oggetto.

D.C.C. n. 22 del 21.06.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL SINDACO illustra l'argomento e precisa che la modifica regolamentare è necessaria per disciplinare una fattispecie attualmente non prevista nel regolamento che è il rimborso in cui un'area fabbricabile divenuta inedificabile.

La modifica è opportuna per la tutela di situazioni soggettive della cittadinanza che l'Amministrazione ritiene di condividere.

PAOLO MARES precisa che il regolamento si discosta dal testo previgente solamente per l'inserimento dell'art. 13.

Propone al consiglio un emendamento al testo dell'articolo di cui alla proposta agli atti, in relazione al periodo dell'artico 13 comma 3 che tratta degli interessi. La proposta agli atti stabilisce: *"Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente cinque anni."*

Per ragioni di equità l'Assessore Mares ritiene che, alla fattispecie in esame, debba applicarsi la medesima disciplina applicata all'ipotesi di rimborso disciplinata dall'art. 12 del regolamento vigente.

Ritiene che già regolamentare l'ipotesi di rimborso per la fattispecie di successiva in edificabilità di un'area, rappresenti l'interesse e la volontà dell'amministrazione di tutelare la comunità.

L'Assessore Mares formula il testo dell'emendamento con lo stralcio del comma 3 sostituito dalle seguenti parole: **"IL RIMBORSO SPETTA LIMITATAMENTE ALL'IMPOSTA PAGATA MAGGIORATA DEGLI INTERESSI LEGALI"**

FRANCIOSI NOVELLA chiede se l'emendamento ha supporto normativo.

PAOLO MARES conferma che la modifica regolamentare e l'emendamento da lui proposto è supportato dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni, e interessi;

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n. 18 in data 26.06.2012 con cui veniva approvato il "Regolamento Imposta Municipale Propria – IMU" composto da n. 14 articoli;

RILEVATO che l'Amministrazione ritiene opportuno integrare il suddetto regolamento prevedendo il rimborso delle aree fabbricabili divenute inedificabili, ai fini di equità;

RICHIAMATA la sentenza n. 7100 del 24 marzo 2010 della Corte di Cassazione con la quale è stato precisato che l'art. 58, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel disciplinare la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, ha previsto che con regolamento comunale i comuni possono prevedere *"il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici"*;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2. del citato art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i regolamenti relativi ai tributi locali devono essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;

VISTO l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato da ultimo dal D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64 del 06.06.2013 pubblicata in G.U. il 07.06.2013, il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Su proposta del Presidente si pone in votazione l'emendamento proposto da Paolo Mares, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito,

Consiglieri presenti	n.07
Consiglieri votanti	n.07
Consiglieri favorevoli	n.07
Consiglieri contrari	n.00
Consiglieri astenuti	n.00

Su proposta del Presidente si pone in votazione la proposta di deliberazione con l'emendamento proposto da Paolo Mares, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito,

Consiglieri presenti	n.07
Consiglieri votanti	n.07
Consiglieri favorevoli	n.07
Consiglieri contrari	n.00
Consiglieri astenuti	n.00

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica al "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" con la seguente integrazione con l'introduzione dell'articolo 13 così rubricato:

Art. 13

“Aree fabbricabili divenute inedificabili”

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso si riferisce alla maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.Lgs.n.504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art.5, comma 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

3. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi legali.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo”

- 2) di dare atto che il nuovo Regolamento, allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrate e sostanziale, è composto da n. 15 articoli;

- 3) di dare atto che il nuovo testo entra in vigore il 01.01.2013 essendo la modifica regolamentare approvata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione;

- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 5) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n.07;
Consiglieri votanti	n.07;
Consiglieri favorevoli	n.07;
Consiglieri contrari	n.00;
Consiglieri astenuti	n.00.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, del rispetto della regolarità, legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castelcucco, lì 14.06.2013

Il Responsabile del servizio tributi
f.to Antonella Forner

VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la legittimità della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,.

Castelcucco, lì 14.06.2013

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Zanchetta Anita

VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,.

Castelcucco, lì 14.06.2013

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Zanchetta Anita

COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 22 del 21.06.2013
ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2013

Sommario

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Pertinenze
- Art. 3 - Unità Immobiliari equiparate alle abitazioni principali
- Art. 4 - Determinazione dei valori delle aree edificabili
- Art. 5 - Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 6 - Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito
- Art. 7 - Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali
- Art. 8 - Dichiarazioni
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Dilazione del pagamento di avvisi di accertamento
- Art. 11 - Accertamento con adesione
- Art. 12 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 13 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 14 - Potenziamento dell'ufficio tributi
- Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Castalcucco dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

Art. 2 - Pertinenze

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e a condizione che la stessa sia:
 - a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
 - b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquisita con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni della prima casa;
2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.
3. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

Art. 3 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono equiparate all'abitazione principale per la sola applicazione delle detrazioni :
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b. gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.).
2. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni:
 - a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate

Art. 4 – Determinazione dei valori delle aree edificabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, i valori minimi di riferimento, ai fini IMP, delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

6. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.

Art. 5 - Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1 Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

b) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.

2. La finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei titolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6- Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc.

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Articolo 7. Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 8 – Dichiarazioni

1. Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI.

Art.9 – Versamenti

1. Nel caso di con titolarità di immobili, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. In tale caso ne deve essere data comunicazione all'ente impositore.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00.
3. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento;
4. La Giunta Comunale, in caso di eventi eccezionali non prevedibili che vanno ad incidere in modo rilevante sul normale andamento di più attività o delle vite familiari di una pluralità di contribuenti, con propria deliberazione motivata, può stabilire il differimento dei termini di versamento, anche con riferimento ad alcune categorie di soggetti passivi di imposta, debitamente individuate, indicandone i nuovi termini.

Art. 10 - Dilazione del pagamento di avvisi di accertamento

1. Per i debiti, non inferiori a € 500,00 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, risultanti da avvisi di liquidazione o accertamento, possono essere concesse su specifica istanza del contribuente e prima della procedura di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima **18 mesi**;
- decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di interesse legale vigente;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- versamento dell'importo della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla istanza del contribuente;
- l'estinzione del debito avverrà a rate costanti.
- e' consentita in ogni momento l'estinzione totale dell'intero debito comprensiva degli interessi sino a quel momento maturati;
- l'accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così come l'estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione sottoscritto dal Funzionario responsabile d'imposta:
- l'ufficio, qualora la somma da rateizzare super l'importo di euro 10.000,00, dovrà richiedere adeguata polizza fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 11 - Accertamento con adesione

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

Art. 12 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro dodici per ciascuna annualità.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 13 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso si riferisce alla maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.Lgs.n.504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art.5, comma 5 della stessa Legge, quale area edificabile.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
3. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi legali.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 14 - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può adottare i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane da determinarsi in sede di programmazione di bilancio in misura non inferiore all'1% del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno precedente. Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
 - incremento programmato del personale addetto;
 - cura della formazione del personale esistente;
 - erogazione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. Al personale addetto alle attività dell'Ufficio Tributi è riservato un compenso incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, commisurato alla percentuale fissata dalla Giunta Comunale, nella misura di cui al comma 1, in relazione alle somme riscosse a seguito dell'attività di accertamento.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Arch. Adriano Torresan

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Antonella Bergamin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 02.07.2013 all'Albo Pretorio ove è rimasta esposta sino al 17.07.2013

Addì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CONTROLLO SU RICHIESTA

- La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: _____

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
 Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall'art.127, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

li, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

La presente deliberazione:

- È STATA RIPUBBLICATA all'Albo Pretorio, in data _____ e sino al _____.
 NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _____ del _____ .
 È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _____ del _____.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li _____ 02.07.2013 _____,

Il Funzionario incaricato
Tiziana Botter